COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006
Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N.96

OGGETTO: RICOGNIZIONE ECCEDENZE DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165 – APPROVAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024 DEL COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

L'anno duemilaventidue addì 25 del mese di luglio alle ore 16:15 si è riunita la Giunta Municipale in video conferenza, di cui il segretario conserva ripresa, tramite l'impiego del software JTSI

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			PRESENTI	ASSENTI
D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco	X	
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco	X	
LONGO	Angelo Marcello	Assessore	X	
SILIGATO	Antonina Sebastiana	Assessore	X	
		TOTALE	4	

Assume la Presidenza il Sindaco, D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo , il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si astiene dalla discussione e dalla votazione il Vice Sindaco ,Sig. Longo Leonardo Salvatore

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 (come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,

Con votazione unanime

D E L I B E R A

La proposta avente l'oggetto ivi indicato **E' APPROVATA** Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

CONSIDERATO che sulla base delle previsioni dettate dall'art. 33 del d. l. 19 maggio 2019, n. 34, e dal relativo decreto di attuazione adottato di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro per l'Economia e Finanze e dal Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020, i comuni, articolati per dimensioni demografiche, sono stati suddivisi in tre gruppi a seconda del c. d. valore soglia, che è determinato dal rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato, (senza alcuna deroga), e media delle entrate correnti risultante dagli ultimi tre consuntivi approvati, al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;

OSSERVATO che per "*spesa del personale*" devono intendersi gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'art. 110 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture ed organismi variamente denominati partecipati o, comunque, facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (intendendosi per tale, secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. Emilia Romagna, n. 55 del 29 giugno 2020 "*il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale*");

VALUTATO che, con specifico riferimento ai comuni che hanno stipulato tra loro convenzioni di segreteria, il decreto del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020, all'art. 3, ha chiarito che, ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'art. 33, comma 2, del d. l. 30 aprile 2019, n. 34, ciascun comune convenzionato computa nella spesa del personale la quota a proprio carico e che per il comune capofila non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dagli altri comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa;

TENUTO CONTO del fatto che l'art. 57, comma 3-septies, del d. l. 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che le spese del personale riferite a nuove assunzioni effettuate in data successiva alla conversione del medesimo decreto, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, a decorre dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia;

RILEVATO che, accanto ad un valore soglia, il decreto di attuazione adottato di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro per l'Economia e Finanze e dal Ministro dell'Interno del 17 marzo 2020, individua anche un valore di rientro, il superamento del quale impone all'ente di attuare politiche di contenimento della spesa e che viene calcolato incrementando, per ciascuna fascia demografica, il valore soglia di quattro punti percentuali;

OSSERVATO che: a) i comuni con un'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti bassa (ovvero i comuni per i quali il rapporto spesa/entrate è inferiore al valore soglia individuato dal decreto attuativo per la propria fascia demografica) possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa del personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato; b) i comuni con un'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti intermedia (ovvero i comuni per i quali il rapporto spesa/entrate è superiore al valore soglia individuato dal decreto attuativo per la propria fascia demografica, ma inferiore al valore di rientro) devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza; c) i comuni con un'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti elevata (ovvero i comuni per i quali il rapporto spesa/entrate è superiore al valore di rientro individuato dal decreto attuativo per la propria fascia demografica) devono attuare politiche di contenimento della spesa del personale in relazione alle entrate correnti;

ATTESO che, sulla base della suddetta classificazione e per come risulta dalla tabella allegata alla presente sub lettera D) per farne parte integrante e sostanziale –la quale tiene in considerazione i dati dell'ultimo consuntivo approvato (ovvero quello inerente all'esercizio 2020)-, il comune di Mongiuffi Melia risulta inserito nella fascia degli enti c. d. non virtuosi o ad elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, per cui può effettuare assunzioni di personale a condizione che nell'anno 2025 raggiunga un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non

superiore al valore soglia previsto per gli enti appartenenti alla medesima fascia demografica (ovvero al 33,50%) e, secondo numerose letture, a condizione di non peggiorare il rapporto dell'anno 2019 tra spesa del personale ed entrate correnti;

RICORDATO che i comuni con un'incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti elevata "*non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere*" (v. Corte Conti, sez. Sicilia, n. 131 del 27 ottobre 2020);

ASSUNTO che, per quanto riguarda il comune di Mongiuffi Melia, è prevista la progressiva riduzione della spesa del personale sulle entrate correnti fino a rientrare nella soglia massima del 33,5% nell'anno 2025 in considerazione dei seguenti fattori: a) sterilizzazione delle entrate correnti destinate al finanziamento della spesa del personale per i dipendenti che sono stati stabilizzati nell'esercizio 2021; b) cessazione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato per collocamento in quiescenza; c) cessazione di una dipendente a tempo parziale ed indeterminato per gravi motivi di salute; d) aumento dell'attività di riscossione, anche al fine della riduzione del FCDE;

ATTESO che -in considerazione dei vari collocamenti in quiescenza che si sono man mano verificati ed in considerazione del fatto che le assunzioni che si sono frattanto succedute hanno riguardato unicamente la stabilizzazione del personale precario dall'ente già presente prima del 2008- nell'anno 2021 il comune di Mongiuffi Melia ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa dell'anno 2008, come risulta anche dall'attestazione rilasciata dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente allegata alla presente proposta sub lettera E);

OSSERVATO che, ai sensi dell'art. 36 della l. r. Sicilia 15 aprile 2021, n. 9, relativo ai lavoratori coinvolti in ASU, è previsto che *"[...] i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, [...] possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede all'assegnazione dei soggetti [...] che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni [...]. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa"*;

VALUTATO che attualmente la norma in questione è sottoposta al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale;

ASSUNTO che sono attualmente in servizio presso il comune di Mongiuffi Melia n. 7 cc. dd. lavoratori ASU di categoria A a 20 ore settimanali, il cui rapporto di impiego presso l'ente è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023;

EVIDENZIATO che il comune di Mongiuffi Melia ritiene necessario, in considerazione del lungo periodo di servizio prestato dai medesimi ed al fine di non disperdere le professionalità acquisite dal personale in questione, dare corso alla stabilizzazione in misura integrale dei n. 7 cc. dd. lavoratori ASU di categoria A;

OSSERVATO che l'assunzione dei n. 7 lavoratori ASU impiegati presso l'ente risulta importante anche al fine di assicurare all'ente la presenza all'interno della propria dotazione organica di personale di categoria A, della quale l'ente è attualmente sprovvisto;

RITENUTA, pertanto, l'intenzione dell'amministrazione di procedere alla stabilizzazione dei n. 7 lavoratori impiegati in ASU presso il comune di Mongiuffi Melia secondo l'orario di lavoro che sarà possibile assicurare tenendo conto dell'entità del contributo economico concesso in merito dalla Regione Sicilia, attualmente ancora non determinabile;

CONSIDERATO che è intenzione dell'amministrazione comunale fare in modo che la stabilizzazione dei dipendenti impiegati in ASU non comporti, comunque, alcun aumento delle spese per il personale a carico del comune di Mongiuffi Melia, con la conseguenza che la copertura delle suddette spese sarà integralmente assicurata dal contributo economico concesso dalla Regione Sicilia e che la spesa derivante da detta stabilizzazione dovrà essere sterilizzata, ovvero non considerata ai fini della determinazione del valore soglia di cui al decreto interministeriale del 17 marzo 2020;

VALUTATO che la stabilizzazione del suddetto personale rimane comunque condizionata -oltre che alla decisione sulla legittimità dell'art. 36 della l. r. Sicilia 15 aprile 2021, n. 9, da parte della Corte Costituzionale- al rispetto dei limiti di spesa individuati da altre disposizioni legislative ed all'osservanza delle altre condizioni di legge, ovvero all'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 ed alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati dei superiori documenti contabili;

VALUTATO, pertanto, di riservarsi l'adozione di un successivo atto in cui specificare meglio le modalità di assunzione dei nn. 77 lavoratori ASU di categoria A impiegati presso l'ente;

ATTESO che attualmente, con riferimento al comune di Mongiuffi Melia, non ricorrono nè i presupposti di cui agli art. 243-bis e ss. del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, né quelli di cui all'art. 244 del medesimo decreto;

VISTI:
- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 25 maggio 201, n. 75;
- la l. r. 8 maggio 2018, n. 8;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2) di DARE ATTO che nel comune di Mongiuffi Melia non si registrano condizioni di eccedenza del personale e di soprannumero, come da note a firma dei responsabili delle aree in cui è suddiviso l'ente allegate alla presente sub lettere A), B) e C) per farne parte e integrale;
3) di DARE ATTO che, sulla base dei criteri individuati dall'art. 33 del d. l. 19 maggio 2019, n. 34, e dal relativo decreto di attuazione adottato di concerto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, dal Ministro per l'Economia e Finanze e dal Ministro dell'interno del 17 marzo 2020, per come risulta dalla tabella allegata alla presente sub lettera D) per farne parte integrante e sostanziale (la quale tiene in considerazione i dati dell'ultimo consuntivo approvato, ovvero quello inerente all'esercizio 2020), il comune di Mongiuffi Melia risulta inserito nella fascia degli enti c. d. non virtuosi o ad elevata incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti, per cui può effettuare assunzioni di personale a condizione che nell'anno 2025 raggiunga un rapporto tra spesa

del personale ed entrate correnti non superiore al valore soglia previsto per gli enti appartenenti alla medesima fascia demografica (ovvero al 33,50%) e a condizione di non peggiorare il rapporto dell'anno 2019 tra spesa del personale ed entrate correnti;
4) di DARE ATTO che, al fine di rientrare nel valore soglia del 33,5% nell'anno 2025, è prevista la progressiva riduzione della spesa del personale sulle entrate correnti in considerazione dei seguenti fattori: a) sterilizzazione delle entrate correnti destinate al finanziamento della spesa del personale per i dipendenti che sono stati stabilizzati nell'esercizio 2021; b) cessazione di un dipendente a tempo pieno ed indeterminato per collocamento in quiescenza; c) cessazione di una dipendente a tempo parziale ed indeterminato per gravi motivi di salute; d) aumento dell'attività di riscossione, anche al fine della riduzione del FCDE;
5) di DARE ATTO che -in considerazione dei vari collocamenti in quiescenza che si sono man mano verificati ed in considerazione del fatto che le assunzioni che si sono frattanto succedute hanno riguardato unicamente la stabilizzazione del personale precario dall'ente già presente prima del 2008- nell'anno 2021 il comune di Mongiuffi Melia ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa dell'anno 2008, come risulta anche dall'attestazione rilasciata dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente allegata alla presente proposta sub lettera E);
6) di PREVEDERE l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo parziale dei n. 7 lavoratori di categoria A impiegati in ASU presso l'ente, il cui rapporto di servizio è attualmente prorogato al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 36 della l. r. Sicilia n. 9 del 15 aprile 2021, subordinandola alla pronuncia di legittimità costituzionale da parte della Consulta ed al rispetto di tutte le altre condizioni di legge e, in particolare, alla condizione dell'integrale copertura dei relativi costi in capo alla Regione Sicilia al fine di non aumentare la spesa del personale in capo all'ente;
7) di DARE ATTO che l'orario di lavoro settimanale per il quale saranno assunti i lavoratori ASU sarà determinato in considerazione dell'entità del contributo economico che sarà in merito concesso all'ente dalla Regione Sicilia;
8) di DARE ATTO che la dotazione organica, ai sensi delle previsioni di cui al nuovo testo dell'art. 6 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, risulta essere la seguente:

CATEGORIA	NUMERO
D	1 lavoratore utilizzato a 9 ore ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. 24 dicembre 2004, n. 311
C	24 lavoratori a tempo indeterminato e parziale a 24 ore, 1 lavoratore a tempo indeterminato e pieno, 1 lavoratore utilizzato a 12 ore ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. 24 dicembre 2004, n. 311
B	1 lavoratore a tempo pieno ed indeterminato
A	0 (l'ente comunque impiega n. 7 lavoratori ASU a 20 ore la settimana)

9) di TRASMETTERE copia dell'atto che sarà deliberato al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ed alle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con al circolare n. 18/2018;
10) di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. r. 11 dicembre 1991, n. 44, l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO
dott. Rosario Leonardo D'Amore

Firmato digitalmente da:
d'amore rosario leonardo
Firmato il 13/07/2022 15:48
Seriale Certificato:
665380680811353080865114816118295396 79
Valido dal 08/11/2019 al 07/11/2022
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3